

Integrazione. Evoluzione del diritto? Integration. Development of Law? Integração. Evolução do Direito?

Ferdinando Morresi¹

Abstract: In questo articolo cerco di descrivere alcuni elementi emergenti nelle politiche migratorie, rispetto alla cittadinanza, assumendo che il fenomeno sia rilevante per discutere il cambiamento di significato dello Stato di diritto coinvolto nel processo. Secondo alcune premesse hegeliane e schmittiane, l'analisi delinea che alcuni simboli adottati per governare le politiche di immigrazione e cittadinanza tendono a non fare alcuna differenza tra i due poli. Questo tipo di indifferenza simbolica viene valutato come un tradimento del principio di parità di trattamento e, allo stesso tempo, si stima che alcuni nuovi miti siano necessari per rinfrescare l'ordine legale e conferire ad esso un significato più profondo in termini di giustizia reale.

Parole chiave: Hegel; Schmitt; migrazioni; giusto procedimento.

Abstract: In this paper I try to describe some emerging elements in migration policies, compared to citizenships, assuming that the phenomenon is relevant to discuss the meaning shift of Rule of Law State involved in the process. According to some hegelian and schmittian premises, the analysis outlines that some symbols adopted to govern migration and citizenships policies tend to make no difference between the two poles. This kind of symbolic indifference is evaluated as a betrayal of equal treatment principle and, at the same time, it is estimated that some new myths are necessary to refresh the legal order and give to it a more deep meaning in terms of real justice.

Keywords: Hegel; Schmitt; migration; due process of law.

¹È attualmente Cultore della materia in Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica presso l'Università degli Studi di Macerata, dove tiene lezioni e seminari su Weber, Schmitt, con relative pubblicazioni, e sul processo telematico; è Dottore di Ricerca in Teorie del Diritto della Politica presso l'Università degli Studi di Macerata (2007) e assegnatario di borsa di studio di Post-dottorato (2008-2010) intitolata all'analisi del costituzionalismo moderno; è avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Macerata dove esercita la professione dal 2007. E-mail: ferdi.morresi@gmail.com.

Resumo: Neste artigo tento descrever alguns elementos emergentes nas políticas de migração, em relação à cidadania, assumindo a ideia de que o fenômeno seja relevante para discutir a mudança de significado do Estado de Direito envolvida nesse processo. Com base em algumas premissas hegelianas e schmittianas, a análise destaca que alguns símbolos adotados para governar as políticas de imigração e cidadania tendem a não fazer nenhuma diferença entre os dois polos. Esse tipo de indiferença simbólica é avaliado como uma traição ao princípio de paridade de tratamento e, ao mesmo tempo, estima-se que alguns novos mitos sejam necessários para atualizar a ordem jurídica e dar-lhe um significado mais profundo em termos de justiça real.

Palavras-chave: Hegel; Schmitt; migrações; justo procedimento.

PREMESSA

Ubi societas, ibi ius. È possibile porre in discussione il celebre brocardo, in rapporto al tema in esame, in maniera tale che siano o appaiano legittimi alcuni interrogativi sui contenuti dallo stesso veicolati e, in particolare, cercando di presentare un abbozzo di sistema, critico, di alcune dinamiche che, seppure si svolgono a partire dai fenomeni migratori che coinvolgono attualmente l'Europa e l'Italia come esempio specifico, si riverberano sui concetti più generali che costituiscono il terreno di svolgimento dei medesimi fenomeni.

Entro certi limiti, e con una certa dose di realismo, gli interrogativi che ci si vuole porre riguardano non tanto, o non solo, se nel contesto contemporaneo, vi siano una società (civile) e un diritto; cioè a dire che non si pone immediatamente un interrogativo su cosa siano la *societas* e lo *ius*, se esistano, ma si avanza un problema che si può ridefinire come di grado circa quale società e quale diritto esistano e le modalità della loro affermazione.

Rovesciata la domanda in termini dialettici di derivazione hegeliana, per come intendo il brocardo, è possibile pensare a un problema di qualità e non di quantità, tenendo comunque presente che i termini in questione hanno poi relazioni e ricadute l'uno sull'altro.

Vi è infatti un passo della *Scienza della Logica*, che è significativo, nel quale Hegel mostra l'esito del rapporto qualità/quantità, e il suo trapassare dall'essere all'essenza nella figura relazionale della misura, e scrive: "Lo Stato ha una misura d'ampiezza, spinto oltre la quale, non potendosi più contenere, si spezza in se stesso, con quella medesima costituzione che in circostanze diverse aveva prodotto la sua felicità e la sua forza" (HEGEL, 2008, p. 414).

Il passo si presenta da un lato, a un primo livello intuitivo, come chiaro in sé stesso e tuttavia, considerato il contesto nel quale è posto, il transito nella figura della smisuratezza, è interessante notare alcuni aspetti, che rappresentano per chi scrive indizi e quindi ulteriori possibilità di interpretazione di quanto qui si discute.

In primo luogo, in riferimento all'opera nel suo complesso, è significativo che per giustificare un passaggio dialettico, Hegel svolga un'analogia o comunque un ragionamento analogico, se esso sia una similitudine, un paragone, una metafora, una vera e propria analogia, è questione di scelta dell'interprete. Per ora, può bastare sottolineare il fatto, noto, che l'analogia e il relativo sillogismo dell'induzione, intesa come maniera di ragionamento, non è per Hegel del tutto concludente, pur se collocato in una sfera "abbastanza" elevata della *Dottrina del concetto* e, trattandosi di ipotesi quelle di cui discutiamo, il riferimento hegeliano, è sufficiente per adottare una famiglia di altri riferimenti e stili di pensiero diversi per evidenziare alcuni aspetti delle contemporanee politiche di *governance* dei fenomeni migratori e non solo.

Ulteriore aspetto rilevante, è che il passo induce a giudicare da un lato la rilevanza della forma della relazione - che è cosa non distante dalla determinazione - reciproca dei

termini in essa ricompresi, il tutto in maniera tale che non vi sia più come possibilità di interpretazione del reale solamente quella propria della *Dottrina dell'essere*, in cui ciascuna cosa è *in Sè* o immediata, mentre dall'altro lato - considerato che quando Hegel parla di Stato, lo fa con la pretesa di presentare il proprio tempo appreso col pensiero e quindi la compiuta realizzazione di un processo storico reale - allora tramite quel passo diviene legittimo chiedersi se ci si trovi, oggi, data la ricorrenza di determinati fenomeni, di fronte a una nuova forma di realizzazione giuridico sociale e il valore ideale che essa possa avere.

Appunto, quale società e quale diritto, atteso che quei termini e concetti non sono sostituibili nel discorso tanto comune quanto, per certi versi, scientifico, considerando che la forma della relazione/determinazione reciproca si riflette non solo come rapporto tra razionale e reale, ma forse, e più correttamente, in quello tra realizzazione e idealità e che in ogni caso si rimane sempre all'interno di quell'area del dipingere grigio su grigio, ben descritta nella *Prefazione ai Lineamenti di Filosofia del Diritto*.

Inteso in maniera schmittiana, quest'ultimo aspetto può tradursi come segue: «Il quadro metafisico che una determinata epoca si costruisce del mondo ha la stessa struttura di ciò che si presenta a prima vista come la forma della sua organizzazione politica» (SCHMITT, 1972, p. 69), tenendo presente che il quadro metafisico dell'epoca contemporanea è per Schmitt costituito da un "attivismo religioso dell'al di qua" (SCHMITT, 1972, p. 181), compendiato da fiducia smisurata nel progresso e centralizzazione tecnico-economici e che individuano l'ultima delle fasi di sviluppo del concetto di *nomos*, a sua volta rappresentato dall'orizzonte *metaforico* esistenziale dell'arnia (SCHMITT, 1996, p. 57; 1999, p. 126).

Incidentalmente si può notare che in collegamento al rapporto messo in luce da Schmitt vi è quello dell'eventuale corrispondenza tra *nomos* e ordinamento giuridico e del fatto se l'un concetto esaurisca l'altro appiattendosi su di esso o meno, il che condurrebbe poi a dovere discutere più approfonditamente del celebre stato di eccezione e degli eventuali momenti di sconnessione che si presentino nel *continuum* dell'evoluzione giuridica, ma questo argomento data la sua vastità non rientra in questa sede, se non nei limiti in cui si dirà più avanti.

Dato che si è indicata una questione di grado come un punto focale di questa esposizione, il tema ora cennato può essere rivisto come messa in questione di come un ordinamento giuridico si presenti e cioè come *ordine*, solitamente contrapposto a un disordine. Se poi si tratti di un nuovo unico ordine mondiale senza uscita, come forse sosterebbe Schmitt, è problema di scelta dell'interprete.

IPOTESI SU ALCUNI CARATTERI DELL'ATTUALE ORDINE GIURIDICO

È un fatto assodato che in Europa, ma non solo, nel discorso pubblico di natura più o meno politico-istituzionale, si è affermata una saldatura tra politiche di governo dei fenomeni migratori, dovuti ai più vari fattori (guerre, carestie, colpi di stato, persecuzioni razziali, culturali etniche, l'elenco delle motivazioni è il più vario) e politiche di governo interne a ciascuno Stato. Principalmente, il tema si presenta come oggetto privilegiato di propaganda politica, sia che si considerino ipotetici fronti progressisti favorevoli all'adozione di policies di accoglienza e integrazione sia che si considerino altrettanto ipotetici fronti (più) conservatori degli altri, favorevoli invece verso ipotesi di "chiusura delle frontiere" e utilizzo di prassi restrittive in materia di concessione di asilo o misure di protezione internazionale e ricorso all'immagine dell'espulsione degli immigrati irregolari.

L'altro fatto assodato, connesso alla ricorrenza del tema, è che se nel fronte progressista la questione è vista come fonte di "ricchezza", non solo, anzi, non tanto, culturale del Paese ospitante, nel fronte conservatore, la problematica viene rivisitata come tema di potenziale "impoverimento" per i cittadini; in un caso i discorsi vengono poi

sviluppati in termini di ricerca di compatibilità normative tra *status* di cittadini e stranieri o rifugiati, nell'altro caso si tratta spesso di rivedere politiche di esclusione di tale compatibilità.

Ciò che ne risulta è comunque il dibattere attorno ad entità monetarie, costi-benefici delle migrazioni, “togliere a qualcuno per restituire prima a qualcun altro” (risulta celebre l'esempio applicato al tema in esame di “America first” dell'ultima campagna elettorale statunitense; in Italia si è affermato, in maniera forse più storicamente consequenziale, il motto: “Prima gli/agli Italiani”) e argomenti simili. La questione è che in ogni caso, considerati tanto l'ipotetico progressismo quanto l'eventuale conservatorismo, si è trovato un terreno comune di natura economica sul quale le argomentazioni si svolgono, con la conseguenza che, a livello di premesse, la cittadinanza è quasi un'aggiunta nel discorso progressista, mentre in quello conservatore è riconosciuto che sia un carattere svalutato e da recuperare.

Indipendentemente dall'adottare l'uno o l'altro punto di vista, per chi scrive, la problematica per una prospettiva riflessiva sul diritto diviene quella dell'indifferenza tra l'essere o meno cittadini, dovendosi dire che sarebbe forse preferibile discutere di tutela dei diritti delle persone.

Un primo carattere che, con sostanziale buona approssimazione ci si sente di potere affermare come ricorrente all'interno dell'attuale ordine, è quindi una declinazione peculiare del concetto di uguaglianza, cioè come indifferenza, essendo unico il metro di valutazione - economico - che lo caratterizza a livello di considerazione degli individui, riconsiderati in termini del loro costo come tali.

La ricaduta sul tema delle immigrazioni, che si traduce poi in concreto in un problema di integrazione, attesa la ritenuta indifferenza tra il fatto di essere cittadini o meno di uno Stato, ha trovato una peculiare declinazione storica nella fase tra le due guerre mondiali novecentesche all'epoca della Repubblica di Weimar.

In particolare, nelle parole di Schmitt la questione si presentava come segue:

«Allora, nel XIX secolo, allorché sorsero le definizioni, formulate ancora oggi, della legge e di altri importanti concetti, si trattava dell'integrazione di uno strato sociale determinato, cioè della borghesia colta e possidente, in uno Stato determinato, allora esistente (...). Oggi in una situazione del tutto mutata quelle formulazioni perdono il loro contenuto. Mi si replicherà che anche i concetti e le distinzioni del mio lavoro sono condizionati dalla congiuntura. Ma in tal caso sarebbe già un vantaggio se essi si collocassero quanto meno nel presente e non presupponessero una situazione da tempo scomparsa» (SCHMITT, 1984, p. 8).

La notazione ulteriore, rispetto allo strato sociale indicato da Schmitt come quello da integrare all'interno della vita statale dell'epoca considerata, è che si pose successivamente il medesimo problema una volta che si passò ad un assetto istituzionale di natura democratico-repubblicano: una differenza di strato sociale poteva divenire una differenza di *status* politico, e quindi potenzialmente polemica in senso schmittiano², come accadde con gli esiti noti in termini di affermazione del regime nazista, e tale da rovesciarsi in termini di rappresentazione popolare nell'affermazione dell'assolutamente uguale, peraltro razziale, cioè l'indifferenza totale.

Si è detto in precedenza che è utile fare riferimento a differenti stili di pensiero per rendere maggiormente chiari i limiti entro i quali si affermino i caratteri di un supposto

² Peraltro il tema, come termine e concetto, conobbe all'epoca di Weimar un ampio dibattito all'interno della riflessione giuspubblicistica, basti considerare: R. SMEND, *Verfassung und Verfassungsrecht*, Berlin-Leipzig 1928; trad. it. *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano 1988; H. KELSEN, *Der Staat als Integration*, Wien 1930; trad. it. *Lo Stato come integrazione*, Milano 2001.

nuovo ordine e, a tale proposito, è utile riprendere un esempio dall'analisi di Elias Canetti contenuta in *Massa e potere*.

In particolare, mi riferisco al passaggio in cui vengono equiparate rappresentazione monetaria e degli individui, come maniera simbolica di rendere il valore di questi ultimi circa ciò che li individua come facenti parte di un popolo, in relazione agli effetti potenziali di una crisi monetaria e finanziaria su siffatto meccanismo rappresentativo. La risoluzione di Canetti è abbastanza diretta: alla maggiore espansione numerica delle monete sul mercato corrisponde l'aumento dell'inflazione e, di conseguenza, alla maggiore diminuzione di valore delle monete corrisponde il maggiore numero di individui svalutati (CANETTI, 1981, pp. 218-224).

È facile cogliere ogni riferimento al contemporaneo sistema europeo che - pur se tra non pochi ostacoli cerca di trovare, forse solo con appelli di natura esteriore ed estetica, un sistema normativo e di tutela peculiare - ha scelto di autopresentarsi e rappresentarsi come un sistema a moneta unica, per suggellare l'esistenza di una composita realtà sociale comune (e anche in questo caso "unico" e "comune" possono fungere da spie linguistiche e semantiche dell'indifferenza), ma la considerazione potrebbe estendersi anche agli altri sistemi di scambio globali basati sul dollaro o sulla sterlina, o anche sulle criptovalute elettroniche.

Ciò che rileva ai fini della presente disamina è come tale rappresentazione possa avere efficacia, normativa o direttiva, e a tale proposito è utile ricorrere alle riflessioni di Olivecrona quando sottolinea che in riferimento all'area giuridica, vi siano concetti che spiegano una funzione tecnica o connettiva che consiste nel collegare tra loro norme differenti e eterogenee e ricondurle a sistema, o sua sembianza, cosa che particolarmente accade con il concetto di unità monetaria che pur dopo la dismissione del cambio aureo e quindi la perdita del proprio referente semantico, continua a conservare una funzione pratica insostituibile nella spiegazione del sistema economico, che nel nostro discorso è divenuto l'area di sovrapposizione pratica dell'evoluzione giuridica.

La particolare utilità dell'approccio realista in questione è di consentire di poter dire che qualcosa non ha realtà effettiva, come detto si tratta di assenza di un referente semantico, se non quella consistente nell'uso di un termine e concetto in modo conforme a regole e contesto di impiego dei medesimi, e che non sarebbe altro che una parola vuota (OLIVECRONA, 1976, p. 281). Ciò non significa, tuttavia, che non si possano dare casi di spostamento del referente semantico, o volendo, di riempimento di un termine con altri sensi e significati rispetto a quelli originari o che tali sembrano.

In tale maniera, trova una peculiare attuazione quanto Hegel scrive in merito a «ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale», evidenziando che, a parere di chi scrive, la rappresentazione monetaria di cui sopra è sicuramente razionale sotto la specie della correttezza, cioè della consequenzialità applicativa che le si connette come possibilità e che appare perfettamente corrispondente a politiche di apprezzamento e deprezzamento di ciò che venga *sotto* tale correttezza sussunto: vi è un ordine economico, di natura più o meno liberale, capitalistico, il cui modo di operare è la neutralità tecnica che assicuri il massimo profitto mediante incrocio di domanda e offerta, nel quale incrocio vengono regolati i prezzi dei beni in vendita rendendone alcuni di maggiore valore secondo una collaudata tecnica di riduzione della loro reperibilità.

Non è problematico in tale contesto che si attuino politiche di governo della cittadinanza sotto la forma di distinzione tra cittadini e non, intesi come *appartenenti* già a uno Stato e *come non ancora appartenenti* a uno Stato, ovvero che vi sia una riduzione dei costi della cittadinanza *tout court*, divenendo irrilevante anche la problematica della distinzione tra cittadini e non; si tratta solamente di una semplificazione amministrativa che rende maggiormente appetibile, rendendolo scarso, un bene in vendita. Politica e governo dell'indifferenza, quindi, che non sono poi molto diversi da quanto Weber sostiene

circa i caratteri della “schematizzazione coercitiva dell’esistenza” nella *Sociologia del Diritto* (WEBER, 2000, p. 85) nella quale risulta irrilevante anche la distinzione tra norme di diritto pubblico o diritto privato³.

È a questo livello del discorso, retrocedendo in parte alle premesse e domande dalle quali ci si è mossi, che si segnalano alcuni recenti studi che pongono in luce una sorta di evoluzione dell’ordine che sembra oggi veicolare determinati *societas* e *ius*.

Nella specie, secondo Cuono e Mindus (2018, pp. 11-33), vi sarebbero delle dinamiche interne all’azione amministrativa, inteso il termine non solo come ramo specifico del diritto, dello Stato circa il governo del fenomeno migratorio che rendono problematica l’analisi della medesima azione statale, il che vuole dire che diviene problematica l’individuazione sotto un punto di vista non settoriale.

Ancora più in particolare, emergerebbero nella prassi, rivista in chiave di esercizio del potere, tre figure proprie della predetta azione e che parrebbero devianti rispetto a una usuale presunzione di normalità che, ad esempio nel testo dell’art. 97 della Costituzione Italiana, viene definita in termini di “buon andamento e imparzialità”.

Queste tre figure sono l’irrazionalità, l’illegalità e la discriminazione nell’uso del potere da parte dello Stato.

Il correlato comune all’analisi è che ognuna di tali figure è collegata a una concezione di limitazione del potere che è propria dello stato di diritto, incluso l’usuale concetto di separazione dei poteri, con la conseguenza per cui la ricorrenza di ognuna, o anche solo di una di quelle figure, sia segno di una illimitazione del potere ovvero, utilizzando schemi dialettici più prossimi alla nostra disamina, una indeterminazione e indistinzione del potere statale e/o dei suoi poteri.

Se questo rappresenti il venire meno dello stato di diritto, o l’affermarsi di un nuovo stato di diritto, è questione ardua, ma certamente alcune caratteristiche dell’irrazionalità, dell’illegalità e della discriminazione, ben si prestano a rendere maggiormente evidente lo schmittiano quadro metafisico dell’attivismo dell’al di qua, dal quale abbiamo nella sostanza preso le mosse.

Così ad esempio, l’irrazionalità (CUOCO; MINDUS, 2018, p. 17), che adottando una maniera di ragionare di stampo più o meno analitico, conduce a rintracciare problemi dati dalla ricorrenza di antinomie o a essere utile strumento di valutazione della coerenza della produzione normativa, in ciò inclusa l’attività giurisdizionale, si traduce in termini esistenziali nella produzione di status di limbo giuridico per i soggetti interessati.

Sinteticamente, l’irrazionalità conduce a una sorta di effetto istituzionalizzante di quello che era ed è il fenomeno dei “rifugiati in orbita” sotto specie di sua accettazione e oramai non limitato ai soli spazi aeroportuali ma all’interno del vero e proprio territorio statale. In maniera analoga, e anche consequenziale, è abbastanza curiosa la figura dell’illegalità (CUOCO; MINDUS, 2018, p. 19) in relazione alla quale si dà, dal nostro punto di vista, la possibilità di verificare uno slittamento, forse solamente concettuale se

³È ovvio che per chi scrive, usando un celebre *slogan*, si pone come problematica di quasi circolarità logica quella della “esportazione della democrazia”. Per come quest’ultima si è sviluppata storicamente, essa non appare un bene tra gli altri ma il contesto o cornice nel quale avviene (o forse e meglio, avveniva) lo scambio di beni di consumo. Il fatto che il sistema democratico sia divenuto una sorta di *pattern*, o prodotto preconfezionato da esportazione, e in base al quale giudicare della possibilità e giustizia di scambi, e aggiustamento del relativo volume di scambi, da parte del cosiddetto Occidente con luoghi nei quali si cerca di riscontrare se via un progressivo adeguamento al *pattern*, nasconde una falsa pretesa morale del medesimo sistema di scambi, un capitalismo “dal volto umano” che talvolta rasenta la cecità nel proporre una sorta di massima simile a “più merci a fronte di democrazia”. Altrettanto ovviamente ricorro per semplificazione al termine “Occidente”; è anche questa un’etichetta forse non più corrispondente, ma comunque discorsivamente efficace, dovendosi forse oggi più correttamente fare riferimento a parti “sviluppate” o meno del mondo.

non si riferisse a persone reali coinvolte, dell'uso del termine per definire non un'azione ma le persone coinvolte nelle procedure di respingimento alle frontiere. Non è indifferente che si definisca una persona "illegale" trasferendo su di essa il portato negativo connesso all'immigrazione clandestina e relativi meccanismi di sfruttamento, quand'anche vi sia ricorrente l'ulteriore qualificatore di immigrato o migrante. Questo aspetto conduce poi direttamente, in maniera quasi circolare, alla figura della discriminazione (CUOCO; MINDUS, 2018, p. 26) che discende dall'operazione di attribuzione di *status* di migrante o immigrato o rifugiato, e anche in questa ipotesi è utile sottolineare che vengono giudicate le condotte poste in essere dai singoli, in ragione dello status loro previamente attribuito, verificandosi una sorta di iperapplicazione del principio di uguaglianza formale come forma di indistinzione nel trattamento, che dovrebbe essere diversificato in ragione dell'altrettanto valido principio di uguaglianza sostanziale e considerazione delle differenze dei casi specifici.

Se queste sono dinamiche proprie interne a uno stato di diritto, è facile darne una lettura schmittiana secondo il noto raffronto tra stato di eccezione e norma, con la conseguenza però non scontata per cui le figure sopra citate ricorrono in quello che è uno Stato normale, una condizione di normalità ovvero una situazione media omogenea circa la quale eventualmente si potrà dire che ricorre un'emergenza ma non un nulla normativo per come è la formulazione del problema da parte di Schmitt:

«Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos. Prima dev'essere stabilito l'ordine: solo allora ha un senso l'ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero. Il caso d'eccezione rende palese nel modo più chiaro l'essenza dell'autorità. Qui la decisione si distingue dalla norma giuridica, e (per formulare un paradosso), l'autorità dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto» (SCHMITT, 1972, p. 40).

Ora, poiché quanto si viene discutendo implica il coinvolgimento di nozioni proprie del diritto pubblico internazionale e del diritto statale classicamente inteso, dato che come noto il diritto di asilo è da sempre materia che vive in correlazione alla sovranità degli Stati e, dalla Convenzione di Ginevra in poi, per quanto concerne i rifugiati, inoltre è materia che ha ricevuto sia disciplina sia copertura ideologica a livello di ordine pubblico internazionale per il tramite della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, vale la pena di sottolineare quanto messo tra parentesi da Schmitt e cioè la ricorrenza di paradossi possibili, accettando da un lato quanto a tale proposito sostiene Böckenförde secondo cui fa parte integrante dello stato di diritto liberale il fatto di essere fondato su presupposti che esso stesso non può garantire (BÖCKENFÖRDE, 2006, p. 334), ma tuttavia dandone una lettura in parte diversa almeno quanto all'esistenza di determinati presupposti, che si possono riassumere nella credenza che esistano possibilità di garanzia delle libertà individuali e qualche maniera di assicurarle almeno per un determinato tempo.

Certamente, i passi - o alcuni di essi - sinora compiuti nell'evoluzione dell'ordine in cui si trovano società e diritto, non sembrano incoraggiare in tale direzione da un punto di vista concreto e di realizzazione avvenuta, dato che ci si trova in un'epoca caratterizzata dagli esiti di un affermato processo di globalizzazione che consente solamente l'esplicazione di mezze sovranità senza alcun esterno classicamente inteso, inserite in una fitta rete di interdipendenze a loro volta interne a meccanismi di matrice prevalentemente economica.

E tuttavia, dato che in questa disamina ci si è mossi in parte sul rapporto di scambio tra sfere simboliche di rappresentazioni, può essere utile ricorrere a Blumenberg che come noto, ha elaborato un'articolata riflessione sulla metafora, e alla distinzione che egli pone tra mito e mitologia, e la strutturazione del pensiero teologico e logico/metafisico.

In particolare, per Blumenberg, il pensiero mitico non si muove secondo connessione logica di deduzioni, cioè a dire non secondo rigorosa correttezza e coerenza, come invece accade per la metafisica teologica (BLUMENBERG, 2002, p. 124), con ciò rendendo possibile affermare che:

«la significatività del mito è un risultato, non una scorta già immagazzinata: i miti non hanno già sempre quel significato che viene loro conferito nel corso dell'interpretazione, oppure quel significato in vista del quale vengono rielaborati, ma arricchiscono il loro significato a partire dalle configurazioni nelle quali vengono inclusi [...]. Quanto più polisemici sono, tanto più i miti provocano lo sfruttamento completo di ciò che essi ancora potrebbero significare – e in tal modo aumentano ancora il loro potere di significazione [...]. Essi interessano lo spirito all'infinito» (BLUMENBERG, 2002, p. 144).

Il fatto che per Blumenberg vi sia una possibilità interna di slittamento dal pensiero mitico alla mitologia, inteso questo passaggio in maniera negativa nella misura in cui si presenta la mitologia come strumento sclerotizzato dell'educazione in una certa epoca coincidente con l'affermazione del pensiero teologico e logico-metafisico, è questione di storia della cultura in generale che esula da questa trattazione, e tuttavia tale impostazione non risulta molto distante da quella di Schmitt quando nelle prime parti de *Il nomos della terra* scrive che «Il libro tocca la questione stessa della scienza giuridica, che oggi si trova schiacciata tra teologia e tecnica, se non riesce ad affermare in una dimensione storica rettamente conosciuta e resa fruttuosa il terreno della propria esistenza» (SCHMITT, 1991, p. 14).

Non rimane quindi che verificare se in relazione ad alcune delle dinamiche presenti e in precedenza sottolineate, si sia in presenza di un mito dell'ordine o della sua mitologia, con le conseguenze che a ciò è lecito connettere in termini di riflessione sul diritto e che oscillano nella scelta tra una ricerca di sicurezza in ottica prospettica e quella vertente sul medesimo oggetto, ma retrospettiva, e in cerca di assicurare per mezzo del diritto qualcosa di già dato, in termini di rendita ottenibile da posizioni consolidate.

BIBLIOGRAFIA

BLUMENBERG, Hans. **Paradigmi per una metaforologia**. Milano: Raffaello Cortina, 2009.

BLUMENBERG, Hans. **Il futuro del mito**. Milano: Medusa, 2002.

BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Stato costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e diritto costituzionale**. Milano: Giuffrè, 2006.

CANETTI, Elias. **Massa e potere**. Milano: Adelphi, 1981.

CUONO, Massimo; MINDUS, Patricia. **Verso una teoria del diritto per l'età delle migrazioni di massa. Una tipologia del potere arbitrario**, in *Rivista di Filosofia del Diritto - Journal of Legal Philosophy*, anno VII, N. 1/2018, pp. 11-33.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Scienza della Logica I-II**, tr. it. di A. Moni, revisione della traduzione di Claudio Cesa, Bari: Laterza, (1981) 2008.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza del diritto in compendio**, con le *Aggiunte* di Eduard Gans, tr. it. di Francesco Messineo, Roma-Bari: Laterza, 2001.

OLIVECRONA, Karl. **Linguaggio giuridico e realtà**, in Uberto Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano: Edizioni di Comunità, 1976, pp. 239-284.

SCHMITT, Carl. **Teologia politica: Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità**, in ID., *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna: Il Mulino, 1972, pp. 27-86.

SCHMITT, Carl. **Il concetto di 'politico'**, in ID., *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna: Il Mulino, 1972, pp. 89-208.

SCHMITT, Carl. **Dottrina della Costituzione**, Milano: Giuffré, 1984.

SCHMITT, Carl. **Il nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"**. Milano: Adelphi, 1991.

SCHMITT, Carl. **La condizione della scienza giuridica europea**. Roma: Pellicani, 1996.

SCHMITT, Carl. **Nomos, Presa di possesso, Nome**, in *Appendice* a C. RESTA, *Stato mondiale o nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*, Roma, 1999, pp. 107-131.

WEBER, Max. **Economia e Società. Vol. III. Sociologia del diritto**. Torino: Edizioni di Comunità, 2000.